



Regione Abruzzo

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)

VERBALE di RIUNIONE

Del 21 Dicembre 2011

Il giorno 21 del mese di Dicembre, dell'anno 2011, con inizio alle ore 10,30, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dall' Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota prot. n. 1386/Segr. del 13.12.2011, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. Monitoraggio azione/verifica della spesa;
2. Ulteriori misure ammortizzatori in deroga;
3. Varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall'Assessore al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, assistito dal Dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, partecipano, come da foglio di presenza allegato, i rappresentanti di:

- ◊ Regione Abruzzo;
- ◊ Amministrazioni Provinciali;
- ◊ Direzione Regionale I.N.P.S.
- ◊ Direzione Regionale Lavoro;
- ◊ Associazioni dei datori di lavoro;
- ◊ Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- ◊ Italia Lavoro;
- ◊ Abruzzo Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, in seconda convocazione, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

I° PUNTO O.D.G. - "Monitoraggio azione/verifica della spesa"

Il Presidente, in via preliminare, porta a conoscenza del Comitato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0012441 del 12.12.2011, visto l'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, ha comunicato la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga, per l'anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33, comma 21 e dell'intesa Stato-Regioni e Province Autonome sancita in data 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Successivamente comunica altresì che, in data 10 novembre 2011, è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, con il quale è stato convenuto di destinare al nostro territorio **ulteriori 20 milioni di euro** a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

Di seguito, introducendo i risultati dell'attività di monitoraggio realizzata da Italia Lavoro-UT Abruzzo con la collaborazione dell'INPS e della DRL, porta a conoscenza dei presenti che le politiche di ammortizzatori in deroga poste in essere dal CICAS, nell'anno 2011, hanno già interessato, sul territorio regionale, per la CIG, n. 5.505 lavoratori, per complessive ore 2.630.585 e determinato una spesa di € 25.779.733,00. La mobilità in deroga ha interessato n. 2.300 lavoratori e determinato una spesa di € 46.920.000,00. Nell'area Sisma la CIG in deroga ha interessato n. 1.200 lavoratori, determinando una spesa complessiva di € 7.077.912,50. La mobilità in deroga ha interessato n. 184 lavoratori e determinato una spesa di € 3.753.600.

Nell'anno 2011, le risorse complessivamente attribuite a sostegno dei lavoratori interessati da problematiche occupazionali, sospesi o licenziati, risultano essere pari ad **€ 83.531.245,20**.

In merito alle risorse finanziarie disponibili, si rappresenta, per il territorio regionale, al netto dei 20 milioni di € di cui all'accordo del 10/11/2011, un importo residuo di € 5.040.129,00; per l'Area Sisma residuano risorse pari a € 30.709.221,87.

Per una illustrazione specifica sui risultati delle singole azioni e sull'andamento della spesa, il Presidente cede la parola al Dr. Salvatore Ermes per Italia Lavoro, affinché, illustri i risultati del monitoraggio compiuto sulle domande presentate, sulle risorse finanziarie spese/impegnate e sulla situazione occupazionale in Abruzzo.

Il Dr. Salvatore Ermes, espone il contenuto delle tavole sinottiche allegate al presente verbale. I dati confermano quanto anticipato dal Presidente.

Il Comitato prendendo atto di quanto suesposto, apprezza il lavoro svolto dall'Assessorato Regionale al Lavoro, dall'INPS e da Italia Lavoro, ribadendo che le misure di CIG e di mobilità in deroga rappresentano un valido strumento di sostegno ai lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro.

Il Presidente rappresenta inoltre che da parte delle Amministrazioni Provinciali sono state poste in essere azioni di politiche attive in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, in attuazione degli interventi di cui al "Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga".

Gli interventi di politica attiva posti in essere prima del Patto hanno interessato n. 6.300 lavoratori, con una spesa a copertura delle politiche attive e del relativo contributo connesso alla partecipazione pari ad € 3.707.044,52.

Gli interventi di politica attiva posti in essere in costanza del Patto hanno interessato n. 1.842 lavoratori, con una spesa a copertura delle politiche attive e del relativo contributo connesso alla partecipazione pari ad € 3.224.810,60.

Visto l'accordo Stato-Regioni del 20 Aprile 2011 che ha confermato e prorogato, anche per l'anno 2012, l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, si comunica che con Determina Direttoriale DL/111 del 19/12/2011 il "Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga" è stato prorogato anche per l'annualità 2012.

La CGIL riconosce il lavoro posto in essere dalle rispettive Amministrazioni Provinciali e sollecita le stesse sulle attività di Politica Attiva, chiedendo altresì di coinvolgere nelle attività del Patto almeno il 50% dei lavoratori che, mensilmente, risultano percettori degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Dr. Sciullo rappresenta che, in attuazione dell'accordo Stato/Regioni del 20/04/2011, il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE - POR con conseguente possibilità di certificazione della relativa spesa solo in presenza di corrispondenti percorsi di politica attiva.

Le Amministrazioni Provinciali, condividendo l'importanza per i lavoratori ad essere interessati dalle misure di politica attiva previste nel Patto, nonché le esigenze collegate alla certificazione ed ammissibilità della spesa a carico del FSE, restano impegnate a coinvolgere nelle attività di politica attiva almeno il 50% dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori sufficiente a garantire la certificazione della quota di contributo erogata con risorse del FSE.

II° PUNTO O.D.G. - Il Presidente, introduce l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, ossia: "Ulteriori misure ammortizzatori in deroga".

Premesso che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regione, collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione

economica che continua a protrarsi, esprime la necessità di confermare, anche per il primo trimestre dell'anno 2012, le strategie adottate con successo nel corso dell'anno 2011 e, contestualmente, di dare ulteriore impulso alle misure di politica attiva di cui al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga", approvato con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d'intesa sottoscritto con le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Preliminarmente, con specifico riferimento all'intervento della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera "i" e punto 3 lettera "l", del verbale CICAS del 25.07.2011 e precedenti, facendo seguito a quanto emerso in occasione del CICAS del 28/10/2011, preso atto delle numerose istanze pervenute dagli Enti utilizzatori, tenuto conto della peculiarità dell'intervento di che trattasi, anche in considerazione delle particolari esigenze più volte rappresentate dagli Enti che utilizzano i lavoratori in mansioni necessarie ed indispensabili per garantire servizi essenziali per le Amministrazioni Pubbliche e per i cittadini, l'Ass. Gatti porta l'argomento all'attenzione del tavolo.

Dopo ampia discussione, il Presidente ed i componenti del CICAS avendo raccolto la sollecitazione fondata sulla particolarità del momento, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali già annunciata dal Ministro del Lavoro, tenuto in debita considerazione il particolare utilizzo dei lavoratori di che trattasi, all'unanimità, decidono di riconoscere un ultimo periodo di proroga ai lavoratori in ASU sino al 30.06.2012. Durante tale periodo la Regione si fa carico di promuovere un tavolo con gli enti interessati e le OO.SS., per la verifica e definizione dei percorsi finalizzati alla stabilizzazione di detti lavoratori. Tutti i componenti del tavolo si impegnano a non tornare più sull'argomento dopo il 30.06.2012.

Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, ai sensi della normativa vigente, conferma, anche per il primo trimestre dell'anno 2011, l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga a beneficio delle imprese e dei lavoratori.

Il C.I.C.A.S., richiamato:

- l'accordo quadro del 28/04/2010 che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, ha individuato i lavoratori destinatari dei trattamenti di ammortizzatori in deroga, nonché l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;
- l'art. 33, comma 21 della L. n. 183, del 12/11/2011,
- l'Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;
- nota del MLPS, prot. n. 0012441 del 12.12.2011,
- le premesse di cui sopra;
- la disponibilità finanziaria residua;

all'unanimità, decide quanto segue:

1. Il presente accordo integra l'accordo quadro del 28/04/2010 e successive modifiche.

J *M*

Si ribadisce che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui:

- alla lettera "a" dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010;
- alla lettera "g" del punto 3 ed alla lettera "i" del punto 4 del verbale CICAS del 28/04/2010;
- al punto "6" del verbale CICAS del 28/04/2010;
- alla lettera "i" del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011;
- alla lettera "l" del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011;

2. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive sono:

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

a) Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per la quale, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane.

b) Proroga, sino alla data del 31.03.2012, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività

AM *DP*
lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.

c) Proroga, sino al 31.03.2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera "b", del verbale del 28.10.2011.

MOBILITA' IN DEROGA

INTERVENTI

d) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

e) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa dopo la mobilità ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

f) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

g) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.

h) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

i) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell'anno 2011, è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera "e" dei verbali CICAS del 25.07.2011 e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

j) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

k) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza delle punto 2 lettera "e" del verbale CICAS del 28.10.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

l) Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso a percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello de L'Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che

il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fudriuscita.

m) Proroga, anche per l'anno 2012, delle mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all'ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08);

n) Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera "g" del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l'Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l'abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico;

o) Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori dello IAL CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera "j", punto 2, del verbale CICAS del 28/01/2011.

p) Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

3. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive sono:

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

a) Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l'impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, per la quale, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 35 settimane.

b) Proroga, fino alla data del 31/03/2012 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;

c) Proroga, fino al 31/03/2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera "c" del verbale CICAS del 28.10.2011.

MOBILITA' IN DEROGA INTERVENTI

d) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011, delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere d) e e) del verbale CICAS del 28.10.2011, nei confronti dei quali, alla data del 31.12.2011, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

f) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

g) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell'anno 2011 è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa dopo la mobilità ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 26 settimane.

h) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

i) Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.

j) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

D *K*

k) Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell'anno 2011, è venuta a scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera "e" dei verbali CICAS del 25.07.2011 e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al 31.12.2011, non hanno potuto beneficiare dell'intero periodo di 13 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

V *C*

l) Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

S *H* *A*

m) Proroga sino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere la mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lett. j) del presente verbale CICAS. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall' art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

S *H* *A* *D*

n) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, il 31.12.2011 sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi della lettera j) punto 3 del verbale CICAS del 28.10.2011 ed equivalenti, che non coincide con quella relativa agli interventi di cui alle lettere b) e c) del

28/01/2011 e del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) punto 3 del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere f) e g) punto 3 verbale CICAS del 28.10.2011.

o) Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso a percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello de L'Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

p) Proroga, anche per l'anno 2012, delle mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all'ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08);

q) Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera "g" del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l'Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l'abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico;

r) Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

4. I componenti del CICAS all'unanimità tornano a ribadire che l'impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell'indennità di cassa in deroga.

5. Le Amministrazioni Provinciali, anche per l'anno 2012, confermano l'impegno a porre in essere le azioni di cui al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d'intesa sottoscritto con le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo nelle attività di politica attiva di cui al Patto almeno il 50% dei lavoratori che mensilmente sono

percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE.

6. Si conferma che al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.

7. Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, è demandata la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all'utilizzo delle disposizioni di cui al presente verbale.

8. L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell'odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

III° PUNTO O.D.G. - Il Presidente introduce l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno: "Varie ed Eventuali":

Il Presidente cede la parola al rappresentante della Prov di Teramo, Ass Eva Guardiani.


Prende la parola l'Ass. Guardiani per evidenziare che i lavoratori residenti in Abruzzo, licenziati da aziende con sede di lavoro fuori dalla ns. territorio, al termine della mobilità ex lege 223/91 non hanno la possibilità di accedere ai benefici della proroga di cui alla mobilità in deroga, con ogni aggravio della situazione di disagio che i lavoratori espulsi dal posto di lavoro sono già costretti a subire, specie in questo momento di pesante crisi.

L'Ass. Gatti, preso atto, condivide quanto rappresentato e, anche per favorire il reinserimento dei lavoratori nel sistema produttivo attraverso percorsi di politica attiva, propone di riconoscere la concessione/proroga della mobilità in deroga, successiva alla mobilità ex lege 223/91, ai lavoratori, residenti in regione abruzzo anche al momento della fine del rapporto di lavoro, che prestavano la loro opera presso aziende ubicate fuori dal nostro territorio. Il riconoscimento è subordinato al trasferimento dell'iscrizione in una lista di mobilità del territorio abruzzese.


Il CICAS all'unanimità condivide ed approva.

La validità del presente verbale decorre dalla data della sua sottoscrizione.
Alle ore 12,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.


Regione Abruzzo




Ammiristrazioni
Provinciali




Direzione Regionale I.N.P.S.






Direzione Regionale Lavoro



Associazioni dei datori di lavoro



Organizzazioni Sindacali dei lavoratori



Italia Lavoro

Abruzzo Lavoro